



Giunta Regionale della Campania
 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
 e la Protezione Civile
 UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE 53-08-03
 Servizio Geologico e Coordinamento
 Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione

Il Dirigente

53 - 08 - 09
 Genio Civile di Avellino
 presidio Protezione Civile
 pec: age15.sett06@pec.regione.campania.it

c. p. c. ,
 60 - 01 - 00
 Avvocatura Regionale
 Via Marina, 19/C - Pal. Armieri
 80133 NAPOLI
 pec: age04.sett01@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0016718 10/01/2014 12,21

Mitt. : 530803 UOD Servizio geologico e coord...

Arg. : 530809 UOD Genio civile di Avellino

Classifica : 15. Fascicolo : 22 del 2010



Agenzia del Demanio
 Via De Gasperi n. 16
 80133 - NAPOLI

Oggetto: Prat. n. 231/03 - Avv.ra. Invio sentenza n. 70/07 resa dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli e nota di addebito dell'Agenzia del Demanio.

Si inoltra la nota n. 839086 del 06.12.13. dell'Avvocatura Regionale, unitamente alla Sentenza n. 70/07 e alla nota di addebito dell'Agenzia del Demanio, affinché codesto Genio Civile, territorialmente competente, proceda consequenzialmente.

Allegato:

- nota dell'Avvocatura Regionale prot. n. 839086 del 06.12.13.

Il Funzionario di P.O.
 Arch. Giovanni Biascioli

[Signature]

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
 SETTORE GENIO CIVILE DI AVELLINO
 ASSEGNAZIONE POSTA CA
 1 U. DEL 2014
 originale: *[Signature]*
 Responsabile del Procedimento ☒
Avv. Caluso
 copie: SCANNER ☐
 DIRIGENTE DEL SETTORE ☐
 FUNZIONARI: _____

Il Dirigente
 Dott. Geol. Giuseppe Travia

[Signature]



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0839086 06/12/2013 11.47
Ritt. A.G.C. Avvocatura
Rett. 5308 Direzione Generale per i lavori
Classifica 4.1.1. [redacted]

cc 231/2003

N. Pratica: _____
Oggetto: Trasmissione della sent. n.70/2007 resa dal TRAP di Napoli e nota di addebito dell'Agenzia del Demanio.

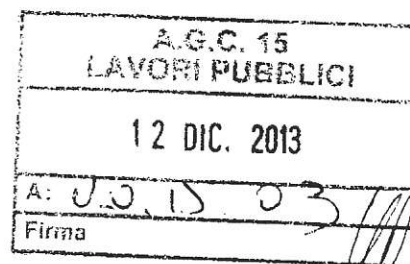
Dip.53- Dir. Gen. 08

DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Via De Gasperi n.28
80133 Napoli

E.p.c.
AGENZIA DEL DEMANIO

Via De Gasperi n.16
80133 Napoli



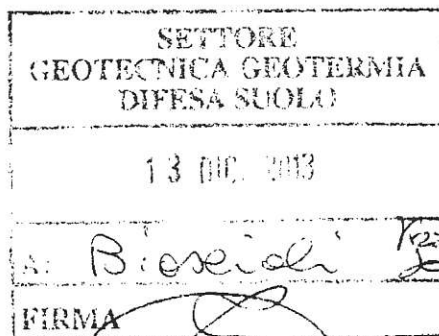
Si trasmette in copia la sent. n.70/2007 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche nei confronti di Secchiano Gerardo e Salvatore Maria.

Con la sentenza de quo il Tribunale adito ha, tra l'altro, condannato la Regione Campania e l'Agenzia del Demanio alla rifusione delle spese anticipate per il giudizio dai ricorrenti. Quest'ultima ha provveduto al pagamento per intero, trasmettendo alla Regione Campania la nota di addebito n.1496/2011(allegata alla presente).

Si invita, pertanto Codesto Ufficio a provvedere al pagamento di quanto dovuto, onde evitare aggravii di spesa derivanti dall'attivazione di una eventuale azione di recupero.

Avv. Alba Di Lascio 0817963521

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Nioeforo



Trasmettere copia della
sentenza ai Geni Civili
per opportune comunicazioni

70/07
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

presso la CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati signori:

1) dott. Vincenzo Trione

Presidente

2) dott. Maria Rosaria Castiglione Morelli

Giudice delegato

3) dr. ing. Pietro Ernesto De Felice

Giudice tecnico 5447

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

5447

nella causa n. 12/2003 R.G., avente ad oggetto: "Riconoscimento diritto di proprietà", passata in decisione all'udienza collegiale del 19/2/2007 e vertente

t r a

Secchiano Gerardo e Salvatore Maria, rappresentati e difesi dagli Avv. n. Saverio ed Antonio Andreottola, con cui domiciliavano in Napoli, via Giacinto Gigante 2 presso l'Avv. Gerardo

- R I C O R R E N T I -

e

Regione Campania, in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Uccello e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli via S. Lucia 81 Palazzo Regione

NONCHÉ

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso

cui domicilia *ope legis* in Napoli, via Diaz n. 11.

NONCHE'

Agenzia del Demanio, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Napoli via Diaz 11

RESISTENTI

C o n c l u s i o n i

I procuratori delle parti concludevano come da propri atti e verbali di causa

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 30/1/2003, Secchiano Gerardo e Salvatore Maria, proprietari di fondi siti in Guardia Lombardi in catasto folio 12 part 13.460,462 (ex 15) 464(ex 179), tutti confinanti con il fiume Ufita, da epoca pregressa all'entrata in vigore della L. 5/1/94 n.37, convennero in giudizio, innanzi a questo TRAP, la Regione Campania ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze perché fosse dichiarato il diritto di proprietà di loro frontisti alla superficie relitta dal fiume Ufita prospiciente i loro fondi suindicati e fossero annullati gli ordini di demolizione impartiti dal Genio Civile della Regione Campania dei manufatti da loro realizzati su tale suolo, già demaniale.

I ricorrenti deducevano che da oltre un trentennio conducevano un'azienda agricola sui loro fondi, cui avevano progressivamente annesso il terreno lasciato scoperto dal fiume, che si era ritirato notevolmente.

Si costituiva la Regione Campania deducendo che la domanda era infondata perché il corso d'acqua non aveva mai perso la natura demaniale, evidenziando che a carico del ricorrente era stato elevato nel 2000

Giuseppe Nicolò
/i
(M)

verbale di contravvenzione per aver abusivamente realizzato una recinzione metallica nell'alveo del fiume Ufita, con relativa denuncia al P.M. ed era stata ordinata la demolizione di tale recinzione e di altri manufatti anche dal Comune di Guardia Lombardi.

Richiesto provvedimento d'urgenza per ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione, lo stesso veniva una prima volta negato e veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia del Demanio.

Si costituivano il Ministero dell'Economia e l'Agenzia del Demanio, deducendo il primo il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere legittimata l'Agenzia Demaniale in persona del Direttore p.t. in seguito al d.lgs n. 300/99 che aveva istituito le predette Agenzie fiscali, dotate di autonomia regolamentare, amministrativa e di personalità giuridica di diritto pubblico e che erano entrate in funzione l'1/1/2001.

Consiglio Amm. 38
(1)

L'Agenzia del Demanio, ribadiva il carattere demaniale dei terreni oggetto della domanda attrice, la rilevanza degli stessi in caso di piena e, comunque, il mutamento del corso fluviale del fiume Ufita per effetto di opera umana posta in essere dallo stesso ricorrente, precisando che lui e la moglie erano non proprietari ma semplici proprietari di livello e che avevano richiesto di avere in locazione i terreni demaniali.

L'Agenzia del Demanio ribadiva che la zona rivendicata faceva ancora parte dell'alveo del fiume Ufita che aveva mutato il corso solo per fatto antropico consistito nell'estrazione abusiva di inerti e scavi eseguiti dallo stesso Secchiano come da verbale elevato contro lo stesso dal Corpo Forestale dello Stato nel 1987 come poi accertato anche nel corso di un

sopralluogo effettuato nel 1998, precisando che per tali fatti pendeva procedimento penale contro lo stesso ricorrente, poi conclusosi con sentenza di prescrizione, chiedendo quindi il rigetto della domanda, non essendoci i presupposti per l'acquisto per accessione ex art. 942 c.c..

Veniva poi accolta istanza cautelare di sospensione dell'ordine di demolizione reiterata dai ricorrenti e nominato c.t.u. per provvedere ai necessari accertamenti tecnici, lo stesso c.t.u. rendeva poi i chiarimenti richiesti in merito alle osservazioni sollevate dai c.t.p. dei resistenti, indi, sulle conclusioni di cui in atti la causa all'udienza collegiale del 19/2/2007, mutato il g.d. veniva riservata in decisione.

Motivi della decisione

1) Sussiste la giurisdizione di questo TRAP in quanto è pacifico che la causa controverte sulla natura demaniale o meno del terreno in contestazione che i ricorrenti assumono aver cessato di far parte del letto del fiume Ufita.

Pacificamente tale domanda rientra nella competenza del giudice ordinario e, nella specie di questo TRAP, in uno con le domande di annullamento degli ordini di demolizione delle opere realizzate su detto suolo, proprio sul presupposto della ritenuta natura demaniale del terreno già letto del fiume (vedi Cass sez. un. 1145/2001 n. 201).

2) Gli attori hanno dimostrato la propria legittimazione attiva del resto non contestata, producendo gli atti pubblici mediante i quali hanno acquistato la proprietà dei fondi confinanti con la sponda del fiume Ufita nel tratto in cui si è verificato l'incremento fluviale oggetto di giudizio. (vedi atti notarili con note di trascrizione in fascicolo).

Consiglio Amm. n. 11


Destituita di fondamento è poi l'eccezione della difesa erariale di essere gli stessi solo proprietari di livello con diritto a favore del comune di Guardia Lombardi, in quanto tale diritto enfiteutico si è estinto per effetto della L. 22/6/74 (vedi anche nota n. 2934 del 18/6/2003 del predetto Comune in fascicolo ricorrenti) -----

Attraverso la C.T.U. risulta,infatti, provato l'assunto posto dagli attori a base della domanda di riconoscimento di proprietà di quote di terreno già demaniale per progressivo ritiro nel corso di anni del fiume l'Uffia,confinante con le proprietà attrici,che risultano così accresciute per incremento del terreno nel corso degli anni

Risultano prodotte due relazioni di parte e in particolare rilievo aereofotogrammetrico risalente al 1985 da cui si evince che il predetto incremento si è verificato naturalmente e che la situazione attuale, poi riscontrata dall'ausiliare, si presenta da epoca pregressa a tale rilievo e che la distanza minima del fiume dai capannoni dei ricorrenti era già all'epoca pari a circa 7 millimetri corrispondenti agli attuali 70 metri.

Sono state poi prodotte dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da abituali frequentatori dei luoghi che hanno testimoniato che la distanza tra l'azienda dei ricorrenti ed il fiume è rimasta immutata da oltre 20 anni e non è stata realizzata alcuna opera umana che possa aver influito sull'andamento dello stesso corso d'acqua (vedi dichiarazioni in fascicolo ricorrenti).

L'ausiliare ha poi attentamente verificato lo stato dei luoghi e, nella sua esauriente e precisa relazione peritale, a cui il TRAP integralmente si riporta,

(Handwritten signature)

ha confermato che dal confronto tra i rilievi cartografici e lo stato dei luoghi deve ritenersi che l'alveo del fiume Ufita si è spostato verso la destra idraulica come riportato nei grafici redatti dallo stesso tecnico e che tale spostamento, con certezza, risale ad epoca anteriore al 1994, in quanto il corso d'acqua aveva già raggiunto l'attuale configurazione nel 1982 per (cause naturali non ascrivibili ad azione antropica dei ricorrenti) o di altri, come eccepito erroneamente dalla difesa erariale, e che infine il terreno di cui si discute non è mai stato interessato da piene ordinarie

In definitiva, l'assunto attoreo ha trovato piena conferma nelle conclusioni della C.T.U. che, rispondendo a precisi quesiti in merito, ha riscontrato che i terreni in questione, di cui si chiede il riconoscimento in proprietà per incremento naturale, presentano caratteristiche omogenee geomorfologiche, non presentando tracce o caratteristiche che possano far pensare ad una recente sommersione anche temporanea per assenza di tracce di erosione

Espresso
Amaldi
(1)

L'ausiliare ha riscontrato un incremento del terreno dei ricorrenti di mq 13.450

Inoltre, il C.T.U. ha accertato il valore delle piene ordinarie del fiume Ufita in ossequio ai criteri di cui alla pronuncia delle Sez. Un Cass. 30/06/99 n.361, con riguardo al livello massimo annuale che, nella sezione fluviale interessata (TS-AP 24/10/97 n.60)

Il C.T.U. in base a sviluppo dei dati pluviometrici e studi idrologici al cui ha dato conto nell'elaborato in atti e che il Tribunale fa propri, ha concluso che, in condizioni di moto uniforme e per portate di acque chiare, non si creano i presupposti perché si abbiano fenomeni di esondazione e che le

attuali condizioni di sconfinamento dell'alveo fluviale possono far ritenere che i terreni oggetto di causa non siano sommergibili e ancora che i detti terreni sono esterni all'attuale alveo del fiume Ufita e possono definirsi al di sopra del livello del fiume sia nelle piene ordinarie che straordinarie

Ancora, l'ausiliare, ha poi proceduto a predisporre un tipo di frazionamento catastale idoneo alla necessaria voltura catastale (all'egato prospetto di frazionamento del C.T.U. Ing. Fernanda Cammarota)

Sempre attraverso le note dell'ausiliare deve poi ritenersi escluso che le opere realizzate nel 1987 dal ricorrente, su cui si è soffermata la difesa erariale, abbiano influito sul consolidamento dei terreni degli attori, che risale ad epoca molto pregressa, come confermato dai testi e dai rilievi aereo-fotogrammetrici allegati alla perizia di parte attrice già ricordati, essendosi come detto l'incremento delle proprietà attrici verificatosi nel tempo per fenomeno naturale progressivo, legato al naturale ritirarsi del fiume.

Risulta, quindi, provato che lo spostamento dell'alveo del fiume Ufita nel tratto che qui interessa è avvenuto per cause naturali in epoca antecedente al 1994 e quindi, secondo il testo all'epoca vigente dell'art. 946 c.c., non sussistendo la causa ostativa di cui all'art. 947 c.c. gli attori, nella loro qualità di proprietari rivieraschi, hanno acquistato a titolo originario la proprietà della superficie abbandonata dall'acqua corrente, onde fondata appare l'azione da loro promossa con il presente giudizio, mirante ad ottenere l'accertamento del relativo diritto di proprietà.

Resta solo da ricordare che il nuovo testo dell'art. 946 c.c. (introdotto dalla legge n. 37 del 1994), in mancanza di espressa disposizioni in senso contra-

rio e per il principio fissato dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, non ha efficacia retroattiva, sicché per i fenomeni di accessione fluviale verificatisi (come quello in esame) prima del gennaio 1994, resta fermo l'acquisto (già verificatosi di diritto e solo da accertare con pronunzia meramente dichiarativa) delle aree abbandonate dall'acqua corrente da parte dei proprietari rivieraschi (Cass. 14.1.97 n. 300; TSAP 12.2.97 n. 7).--

4). In conclusione la domanda va accolta e va dichiarato che gli attori sono proprietari dei terreni meglio indicati nell'allegato di frazionamento dell'elaborato peritale in atti, che fa parte a tutti gli effetti della presente decisione-

Non v'è bisogno di ordinare la trascrizione della sentenza, poiché si tratta di atto dovuto per il conservatore dei registri immobiliari, una volta che gli vengano presentate la nota di trascrizione e la copia autentica della sentenza passata in giudicato, che costituisce il titolo da trascrivere (art. 2674 c.c.).

Altrettanto vale per la voltura catastale, che, a sua volta, non potrà essere rifiutata, senza che occorra ordine del giudice in tal senso, una volta che sia presentato il titolo accompagnato dagli atti tecnici richiesti dalla normativa sulla tenuta del catasto (tipo di frazionamento: vedi allegato C T U)

5) Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo a carico della Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate, che risulta legittimata passiva nel presente giudizio dopo la sua istituzione a decorrere dall'1/1/2001 per effetto del dlgs 300/99, motivi di equità inducono alla compensazione delle spese tra il Ministero delle Finanze e gli attori

P. Q. M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di

Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Secchiano Gerardo e Salvatore Maria, così provvede: -

1) dichiara che gli attori sono proprietari, ex art. 941 c.c. e seguenti, della porzione di terreno in incremento adiacente il fondo di proprietà rispettivo, in ragione dei diritti vantati sullo stesso, secondo le indicazioni effettuate dal C.T.U. Ing. Fernanda Cammarota nella perizia depositata il 5/4/2005 ed il tipo di frazionamento predisposto dallo stesso C.T.U. come allegato della medesima perizia, annulla il provvedimento di demolizione impartito dal Genio Civile di Avellino ai ricorrenti basato sul presupposto della demanialità del terreno,

2) condanna la Regione Campania e l'Agenzia del Demanio alla rifusione delle spese anticipate per il giudizio dai ricorrenti, che liquida in complessivi € 12.286,90 di cui € 437,90 per spese, € 4.819,00 per diritti, ed € 7.000,00 per onorario oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge; nonché alle spese già liquidate di C.T.U. anticipate dai ricorrenti, compensa le spese tra gli attori ed il Ministero delle Finanze.

Così deciso in Napoli il 19/3/2007

L'estensore

il Presidente

[Signature]

[Signature]

[Signature]

11.3.2007
11.3.2007
[Signature]

ANNOTAZ. EX ART. 51 399/91

SECCHIANO GERARDO

C.F. SEC GRD 35 A 28 L 5897

REGIONE CAMPANIA

C.F. SEC 11990539

[Signature]

Sede legale: Via Barberini, 38 00187 Roma
Codice fiscale e Partita IVA: 06340981007
Tel. 06/42367751 - Fax. 06/42367760

Filiale Regionale della Campania

Spett. le : REGIONE CAMPANIA
VIA SANTA LUCIA, 81
80132 NAPOLI (NA) (IT)
CF: 80011990639
P. IVA: 80011990639

Nota di addebito N. 1496/2011 del 30-SET-11

Descrizione	Imponibile	% IVA	IVA	Totale
Recupero costi condivisi come da allegato	10.498,94	F.C.	0,00	10.498,94
Totale Vs debito	10.498,94		0,00	10.498,94

Legenda codici IVA

IVA20 Imponibile iva al 20%
F.C. Fuori campo Iva ex art. 4, comma 4, D.P.R. n.633/72
ESEM0 Esente Iva ex art. 10 D.P.R. n.633/72
ESCL15 Escluse Iva ex art. 15, comma 1, D.P.R. n.633/72
ART 74 Regime speciale ex art. 74 D.P.R. n. 633/72
N I Non Imponibile Iva
ESIVA Esente ex art.72,3,3 D.P.R. n.633/72

Modalità di Pagamento

L'importo fatturato andrà versato, al lordo di eventuali commissioni bancarie, mediante:

Sonifico Bancario intestato a: Agenzia del Demanio, Via Barberini n.38, 00187 Roma
IBAN IT86101000032310000000000620

Per le Amministrazioni ed Enti che detengono fondi in tesoreria: girando sul conto di regolamento dell'Agenzia N. 12109, presso la Filiale Provinciale della Banca d'Italia competente per territorio.

Causale Pagamento (da indicare obbligatoriamente nella disposizione):

Scadenza del Pagamento : 29-NOV-11

CAUSALE: pagamento Vs debito 1496 del 30 SET-11

"La documentazione relativa alla nota di addebito è disponibile presso la Filiale Regionale competente per territorio"

Nei casi in cui ricorra, l'esenzione dall'imposta di bollo è applicata ai sensi dell'art.16 della tabella annessa
a) D.P.R. n.642/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

AGENZIA DEL DEMANIO
Elenco Dettaglio Note di Addebito

Sede legale: Via Barberini, 38 - 00187 Roma
Codice fiscale e Partita IVA: 06340981007
Tel. 06/42367751 - Fax. 06/42367760

Cliente	REGIONE CAMPANIA									
Indirizzo	VIA SANTA LUCIA, 81, NAPOLI NA. 80132, Italia									
Numero Nota Debito	1496/2011 del 30-SET-11									
Codice Immobile	Immobile	Numero Fat. Passiva	Data Fattura Passiva	Fornitore	Sequenza/protocollo	Descrizione Fornitura	Importo Fattura	N. Linea Distr	Importo Linea	
GEN	GENERICO	8	31-APR-11	ANDREOTTUJA SAVERIO	7090/SQ_IST_11	Riaddebito a terzi per oneri condominiali	20.997,89	6	10.498,94	
							Totale Nota		10.498,94	

Prot. 2014. 0243572 07/04/2014 10,55

Mitt. : AGENZIA DEL DEMANIO

Ass. : 530809 UOD Genio civile di Avellino

Classifica : 15.1.14 Fascicolo : 6 del 2014



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Campania
Piani Operativi Territorio e Supporto

Trasmesso a mezzo pec

A
Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la
Protezione Civile
Via Roma, 1
83100 Avellino
Pec: dg08.uod09@pec.regione.campania.it

Rif. vs nota prot. 2014/195839 del 18/03/2014

Napoli, 04/04/2014
Prot. n. 2014/4371 /DRCAM/POTSE p.c.
Avvocatura Regionale
Settore Contenzioso Civile e penale
agc04.sett01@pec.regione.campania.itDipartimento delle politiche territoriali
DG per i LLPP e la Protezione civile
dg.08@pec.regione.campania.itDipartimento delle politiche territoriali
DG per i LLPP e la Protezione civile
UOD Servizio Geologico
Dg08.uod03@pec.regione.campania.it**Oggetto: Sentenza Tribunale Acque Pubbliche c/o Corte di Appello di Napoli, nr. 70/2007.
Ricorrenti Serracchiano Gerardo e Salvatore Maria. Pratica Avvocatura CC 231/2003**

Facciamo seguito alla vs nota in epigrafe per rappresentarvi che l'elaborato "Elenco dettaglio nota di addebito" trasmessovi con precedente comunicazione non concerne una differente partita creditoria rispetto a quella in oggetto: il sig. Andreottola Saverio è l'avvocato di controparte a cui questa Agenzia, come da procura speciale che conferisce la facoltà al patrocinatore di incassare per conto dei propri assistiti, ha corrisposto in data 14 settembre 2011 (cro 61646880302) l'importo pari ad € 20.997,89. Alleghiamo pertanto la fattura dell'avvocato e il relativo estratto conto risultante dai nostri sistemi contabili con evidenza degli estremi del pagamento.

Per quanto riguarda, inoltre, la dicitura della descrizione "riaddebito a terzi per oneri condominiali", questa è semplicemente il conto passivo con cui la scrivente gestisce i costi da riaddebitare a terzi a qualunque titolo.

Augurandoci di avervi fornito tutti gli elementi necessari per chiudere definitivamente questa vicenda che si protrae da oltre due anni, Vi preghiamo di inviare via fax o mail copia della contabile attestante l'avvenuto pagamento con allegata la presente lettera.

In attesa di un gentile riscontro, Vi porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore
Dario Di Girolamo

Via Alcide De Gasperi n°16 – 80133 Napoli – Tel. 081.4284621- Faxmail 0650516079

e-mail: dre.campania@agenziademanio.itpec: dre_Campania@pce.agenziademanio.it

REGIONE DEL CAMPIANO

STATO PAGAMENTI PER FATTURE

Data: 02-apr-2014

NOME FORNITORE	DATA FATTURA	NUMERO FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO PAGAMENTO	CRO	DATA REGOLAMENTO
ANDREOTTOLA SAVERIO	21-APR-11	7	7.054,42	5.736,37	61639935702	09-AGO-11
ANDREOTTOLA SAVERIO	21-APR-11	8	20.997,89	18.208,14	61646890302	14-SET-11

ing...
nota
prot 4371-2

Studio Legale
Avv. Saverio **ANDREOTTOLA**
Via Camposanto telefax 0827 94028
83050 **SAN SOSSIO BARONIA (AV)**
Cod. fisc. NDR SVR 39H02 1183F
P. IVA: 00030300844

Fattura per compenso professionale n. **8**

Data di emissione: **21 aprile 2011**

Denominazione Cliente: **Secchiano Geardo**
Indirizzo: **c.da Frassinò n. 130**
Cap: **83040** Città: **Guardia del Lombardi**
Cod. fiscale o Partita IVA: **SCCGRD36A28L689T**

Descrizione delle attività professionali svolte, oggetto della presente fattura
Per l'attività prestata nel giudizio definito dal Trib. Reg. delle Acque di Napoli con sentenza n. 70/07 e successivi atti di precetto e diffida. Somme che saranno versate dall'Agenzia del Demanio, sul conto intrattenuto con la Banca di Credito Cooperativo di Flumeri soc. coop. a r.l. n. IT 35 J 08553 75920 000000012019. L'Agenzia effettuerà la ritenuta di acconto.

Spese vive anticipate Euro	€	6.491,18
Spese generali, onorari e diritti di avvocato Euro	€	13.948,76
C.A.P. 4% onorari e diritti Euro	€	557,95
Più di cui IVA al 20% dell'art. 1 comma 109 della legge n. 244/2007		
Totale Fattura Euro	€	20.997,89
Ritenuta di acconto 20%	Euro	€ 2.789,75
Totale da pagare in Euro	€	18.208,14

1
9
19
21

La presente fatturazione viene sottoposta a ritenuta alla fonte intervenendo pagamento diretto da parte del terzo debitore Agenzia del Demanio sul conto intrattenuto con la Banca di Credito Cooperativo di Flumeri soc. coop. a r.l. n. IT 35 J 08553 75920 000000012019

Dati e notizie per i sostituti d'imposta:
ANDREOTTOLA SAVERIO nato a San
Sossio Baronia il 02.08.1939, ivi
residente alla via Camposanto

Firma per quietanza

da spedire a:
Secchiano Geardo
c.da Frassinò n. 130
83040 **Guardia del Lombardi**